



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 28 luglio 2020, composta dai Magistrati:

Luciana Savagnone	- Presidente
Alessandro Sperandeo	- Consigliere
Massimo Giuseppe Urso	- Referendario – relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;

viste le deliberazioni di questa Sezione:

- n. 166/2018/INPR del 19 settembre 2018, avente ad oggetto: “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

- n. 149/2019/INPR del 05 agosto 2019, avente ad oggetto: “Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto della gestione 2018”

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 114/2020/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l’adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

esaminate le relazioni compilate dall’Organo di revisione del Comune di Santo Stefano di Camastra sui rendiconti 2015 e 2016 e la successiva documentazione istruttoria;

viste le osservazioni formulate con nota prot. n. 0003531 del 16 aprile 2020 dal magistrato istruttore in sede di deferimento;

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 114/2020/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l’adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

esaminata la memoria del Comune di Santo Stefano di Camastra prot. n. 7825 del 25/07/2010, recante prot. CdC n. 5270 del 27/07/2020.

udito il relatore, referendario Massimo Giuseppe Urso;

uditi in video conferenza per il Comune di Santo Stefano di Camastra il rag. Pietro Mazzeo, Capo Area economico-finanziaria e il dr. Agostino Pellegrino, Vice Sindaco e Assessore al bilancio.

Premesso che:

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore

pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica. Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione

finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

A. Misure correttive a seguito della deliberazione n. 210/2018/PRSP sui rendiconti 2015 – 2016.

Al fine di esaminare l'evoluzione della situazione finanziaria del Comune di Santo Stefano di Camastra, è necessario fare riferimento, in premessa, alla deliberazione di questa Sezione n. 210/2018/PRSP, relativa ai rendiconti degli esercizi 2015-2016.

Nella citata deliberazione, il Collegio evidenziava, relativamente agli esercizi finanziari 2015 e 2016 presi in esame, “una disapplicazione generalizzata del nuovo sistema di contabilità armonizzata, introdotto dal d.lgs n. 118/2011, una non adeguata capacità di riscossione delle entrate proprie che va assolutamente potenziata, il ripetersi di debiti fuori bilancio, scarsa attenzione agli accantonamenti previsti dalle disposizioni contabili con particolare riguardo al FCDE, una reiterata approssimazione nella elaborazione delle scritture contabili, una gestione non in equilibrio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, un rilevante disavanzo nei flussi di cassa con conseguente massiccio ricorso alle anticipazioni di tesoreria” e, in considerazione dei gravi elementi di criticità emersi e della reiterata presenza di consistenti debiti fuori bilancio, la Sezione, nelle more dell'adozione delle necessarie misure correttive e della verifica della loro realizzazione nel prossimo ciclo di controllo, disponeva che l'ente fosse assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L.

A seguito della trasmissione della deliberazione di questa Sezione n. 210/2018, il Consiglio comunale del Comune di Santo Stefano di Camastra ha adottato la delibera n. 7 dell'11/02/2019 di presa d'atto della pronuncia della magistratura contabile e contenente le misure da adottare per adempiere a quanto prescritto dalla Sezione, le quali saranno valutate alla luce dell'esame dei documenti contabili oggetto di controllo.

B.ESAME RENDICONTI DEGLI ESERCIZI 2017 E 2018.

Esaminate le relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Santo Stefano di Camastra sui rendiconti 2017 e 2018 e valutata la documentazione trasmessa o acquisita dalla Sezione, il magistrato istruttore ha evidenziato, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità:

B1. Mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto 2017.

In merito al ritardo nell'approvazione del rendiconto 2017, avvenuto con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 02/08/2019, il Comune rappresenta nella memoria che la violazione del termine previsto dal T.U.E.L. “è stato causato, nonostante i numerosi solleciti verbali e scritti, dal ritardato riaccertamento dei residui attivi e passivi afferenti le varie aree funzionali di questo Comune, infatti

l'ulteriore sollecito è stato fatto dal Commissario ad acta, dr. Francesco Riela, il 02/08/2018 prot. 8461”.

Il Collegio rileva che il bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis T.U.E.L., si fonda su un risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, considerato che il predetto saldo è accertato con l'approvazione del rendiconto, che se avviene in ritardo, non consente all'Ente di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 187 TUEL, con particolare riferimento a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

La violazione dei termini di approvazione degli strumenti contabili produce, pertanto, conseguenze negative sul naturale, fisiologico e normativamente previsto sviluppo del ciclo di bilancio, contribuendo ad aggravare la già difficile situazione finanziaria del Comune.

In conclusione, il Collegio non può che ribadire che i termini normativamente fissati per l'approvazione dei documenti contabili non sono derogabili ed occorre che l'Amministrazione si organizzi adeguatamente a regime per ottemperarvi compiutamente. Tali ritardi, infatti, non rendono tempestiva l'attività di programmazione e gestione, impediscono le eventuali azioni correttive in corso di esercizio, svuotando di significato la funzione tipica del bilancio di previsione e del rendiconto, ritardando conseguentemente le verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo. Inoltre, l'inadempienza temporale nell'adozione dei documenti contabili può comportare il blocco parziale dei trasferimenti di risorse finanziarie eteronome, con ulteriore compromissione della già deteriore situazione finanziaria (Corte conti, sez. controllo Sicilia, n. 89/2020).

La Sezione, pertanto, conferma il rilievo critico, invitando l'Ente a superare questa illegittima prassi, che manifesta una criticità organizzativa di non scarsa rilevanza per i riflessi negativi sulla corretta gestione amministrativa e contabile, provvedendo ad adottare stringenti misure organizzative finalizzate al rispetto dei termini da parte degli organi di gestione comunali.

B2. Criticità relative all'evoluzione del risultato di amministrazione.

Con riferimento all'evoluzione del risultato di amministrazione e alla congruità delle quote accantonate, il magistrato istruttore ha evidenziato quanto segue:

- a. dubbi sulla consistenza del fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2018 pari a euro 763.081,31, i cui accantonamenti non sembrano congrui, atteso che l'ammontare dei residui attivi al 31/12/18 supera 11,4 milioni di euro, di cui € 7,9 milioni di euro sono relativi alla gestione in conto competenza (con una percentuale di riscossione delle entrate del titolo III di circa il 30%) e 3,5 milioni di euro in conto residui; nel 2017 era stata accantonata una quota pari a euro 435.198,33 a fronte di residui attivi di oltre 4,4 milioni di euro con una percentuale di riscossione delle entrate in conto competenza del titolo III di circa il 30%;

- b. con riferimento al fondo rischi contenzioso, non è apparso congruo l'accantonamento al 2018 di somme pari a euro 18.000 (nel 2017 le somme accantonate erano di soli 10.000 euro), a fronte di debiti fuori bilancio non riconosciuti a fine esercizio di euro 221.776,53 e in assenza di dati riguardanti la quantificazione del contenzioso passivo richiesti nella nota del revisore allegata al questionario 2017 e 2018;
- c. il mancato accantonamento di quote al fondo perdite societarie al 31/12/2018; l'Ente possiede partecipazioni in tre società (ATO ME1, Gal Nebrodi e SRR ATO1) e dalla documentazione pervenuta non si evince se vi siano perdite di esercizio e l'Amministrazione non ha provveduto ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni possedute attraverso un piano di riassetto e razionalizzazione delle stesse; è emersa, altresì, la mancata conciliazione dei rapporti finanziari debitori/creditori con gli organismi partecipati;
- d. non appaiono chiare le ragioni per cui il Comune ha provveduto ad accantonare nel 2018 una somma pari a euro 873.222,57 a copertura di un credito accertato derivante da sentenza favorevole nei confronti di ATO Me 1.

Sul punto a., l'Ente rileva che "il notevole importo dei residui attivi, rispetto al normale trend storico di questo Comune, è dato dalla programmazione del costruendo Porto Turistico e le strade di collegamento, che ammontano a circa € 50.000.000,00, finanziamenti, in entrata o in uscita, stanziati in bilancio in quattro anni. Purtroppo nella rideterminazione dei residui diversi importi sono rimasti da riscuotere e da pagare per effetto di incarichi già assegnati e non totalmente liquidati. Nell'esercizio 2019 le somme che devono essere liquidate in anni successivi verranno cancellati e riprogrammati nel bilancio 2020/2022. Quindi l'ammontare dei residui attivi e passivi sarà pari ai finanziamenti già ricevuti. Pertanto il FCDE non è calcolato sulla base di questi residui", concetto ribadito dal rappresentante del Comune in adunanza, rag. Pietro Mazzeo, il quale conferma che "il FCDE non è stato calcolato in base a questi residui che rappresentano residui di stanziamento di pari importo in entrata ed in uscita, ma sulla base del trend storico del comune".

Il Collegio evidenzia che l'ordinamento contabile disciplina in modo analitico i criteri di calcolo del Fondo in esame. L'art. 167, comma 1, del d.lgs. 267/2000, come novellato dal d.lgs. 126/2014, dispone che gli enti locali, nella missione "fondi e accantonamenti", all'interno del programma "fondo crediti di dubbia esigibilità", del bilancio di previsione devono stanziare un apposito accantonamento, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione. Ai fini della relativa determinazione, la norma rinvia alle modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011).

Il successivo comma 2, art. 167 del TUEL, prescrive, inoltre, che una quota del risultato di

amministrazione vada accantonata al fine di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare va determinato in considerazione dell'importo dei crediti (residui attivi) di dubbia e difficile esazione. Anche in questo caso, la norma rinvia, per gli specifici criteri di determinazione, alle modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (paragrafo 3.3 ed esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011).

Come evidenziato chiaramente dalla magistratura contabile, il paragrafo 3.3 (oltre all'esempio n. 5) dell'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 prevede che il fondo crediti di dubbia esigibilità vada articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti “con facoltà di escludere, tuttavia, i soli crediti da altre amministrazioni pubbliche, quelli assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che (sulla base del medesimo Principio contabile, paragrafo 3.7) possono essere accertate per cassa, oltre alle entrate riscosse da un ente per conto di un altro e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (obbligato a costituire il fondo crediti). (...) Pertanto, il Comune non è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità (limitando l'accantonamento a FCDE solo ad alcune di esse), ma deve motivare la relativa scelta, facendo riferimento alla natura dell'entrata (presupposto principe), al relativo importo (potendo, in alcuni casi, non essere quantitativamente significative) e, soprattutto, all'andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 145/2019).

Ricostruito sinteticamente il quadro normativo, il Collegio rileva che nella deliberazione di questa Sezione n. 210/2018, relativa al Comune di Santo Stefano di Camastra, la Sezione accertava la presenza di una criticità in ordine alla costituzione del FCDE, richiamando l'orientamento della giurisprudenza contabile, la quale ha costantemente precisato che il FCDE costituisce, ai sensi dell'art. 167, comma secondo, del TUEL, una quota accantonata del risultato di amministrazione, sicché la sua sottostima incide sul risultato di amministrazione, alterandone la trasparenza, la veridicità e l'attendibilità.

Un rilevante sottodimensionamento di questa fondamentale posta contabile, impedisce una corretta svalutazione dei crediti contabilizzati integralmente nel conto del bilancio, anche se di dubbia e difficile esazione, come prescritto dal principio contabile applicato 3.3, generando un'indebita capacità di spesa, non supportata da entrate effettive.

Il Collegio, pur rilevando una rappresentazione confusa dei criteri adottati dall'Ente per quantificare la consistenza del F.C.D.E., ritiene, sulla scorta di quanto rappresentato dal Comune, che il rilievo possa essere parzialmente superato, ma invita l'Ente e l'organo di revisione rispettivamente a rappresentare e verificare negli esercizi futuri i criteri di calcolo del F.C.D.E., al fine di consentire un agevole e completo controllo da parte di questa Corte.

Sul punto b., l'Ente precisa nella memoria che i debiti fuori bilancio a cui si fa riferimento nella nota di deferimento "sono stati ad oggi riconosciuti e liquidati" e aggiunge, altresì, che , sulla base delle informazioni assunte dal responsabile del Servizio comunale competente "l'importo di € 18.000,00, pur se bastevole per eventuali liquidazioni, sarà incrementato di ulteriori € 12.000,00 nell'esercizio 2019". Anche il Vice Sindaco, dott. Pellegrino, in adunanza afferma che, in merito al contenzioso "da verifica con l'area amministrativa, ad oggi non si rilevano importi che possono destabilizzare il bilancio comunale".

Il Collegio rileva che i chiarimenti forniti dal Comune non soddisfano le esigenze di chiarezza e non consentono a questa Corte di effettuare una verifica adeguata sulla congruità del fondo rischi contenzioso fondata su elementi informativi completi. Pertanto, pur prendendo atto del riconoscimento e della liquidazione dei debiti fuori bilancio, il Collegio ribadisce la necessità che la quantificazione del fondo in esame sia fondata su una accurata analisi di tutto il contenzioso pendente, accompagnata da una verifica della percentuale di rischio per l'Ente per ogni giudizio, effettuata coinvolgendo, oltre che il responsabile del Servizio legale, anche i responsabili dei Servizi competenti per materia e i professionisti legali che assistono l'Ente nei giudizi. In assenza di tale completa ricognizione, il rilievo viene confermato.

Sul punto c., l'Ente nella memoria dichiara che le società partecipate dallo stesso non producono perdite, mentre nei confronti della società ATO ME1 il Comune vanta un credito, il cui recupero è in corso mediante procedimento di pignoramento presso terzi. Relativamente alla mancata conciliazione debiti-crediti con le società partecipate, l'Ente dichiara che "l'unica conciliazione presente è quella verso ATO ME 1 giusta scrittura privata sottoscritta dal CDA della società d'ambito in data 17/11/2014 a seguito dell'approvazione dello schema con deliberazione di Giunta comunale n. 133 di pari data", mentre non risulterebbero debiti-crediti con le altre società.

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti in sede di contraddittorio dall'Amministrazione, i quali, tuttavia, non consentono di ritenere superato il rilievo, con particolare riferimento alla mancata conciliazione dei rapporti di debito-credito con le proprie società partecipate. Il legislatore, infatti, prevede, in merito agli schemi di bilancio, che: "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: (...) j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio

finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie” (art. 11, comma 6, d.lgs. n. 118/2011).

L’ordinamento prevede, pertanto, un preciso e specifico adempimento, coinvolgendo vari attori e in particolare gli organi di revisione dell’ente pubblico proprietario delle quote o delle azioni e delle società controllate o partecipate, al fine di fornire certezza giuridica a questo importante dato. Non è ammissibile derogare al disegno normativo, introducendo forme atipiche di rilevazione e trasmissione di queste informazioni, per cui il Collegio invita l’Ente ad attenersi alle disposizioni legislative che disciplinano ruoli, tempi e modalità di tale adempimento.

In merito agli adempimenti previsti dal d. lgs. n. 175/2016 in materia di società partecipate, l’Ente dichiara che “l’Amministrazione effettua la ricognizione delle partecipate attraverso deliberazione di Consiglio comunale annualmente”. Da una verifica effettuata sul sito comunale, sezione Amministrazione trasparente – enti controllati, risultano pubblicate la delibera di Consiglio comunale n. 48 del 14.09.2017, avente ad oggetto la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del citato decreto e la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica partecipate pubbliche. Art. 20 D. Lgs. n.175/20162”, sul cui contenuto il Collegio non ritiene di entrare in questa sede, per cui il rilievo allo stato può ritenersi superato, esclusivamente sotto il profilo dell’adozione delle relative delibere consiliari.

Sul punto d., relativo all’accantonamento nel 2018 di una somma pari a euro 873.222,57 a copertura di un credito accertato derivante da sentenza favorevole nei confronti di ATO Me 1, l’Ente comunica di aver provveduto a tale accantonamento “in attesa dell’effettivo introito”.

Il Collegio prende atto del chiarimento dell’Ente.

B3. Criticità relative agli equilibri di cassa.

Il magistrato istruttore in sede di deferimento ha rilevato i seguenti profili di criticità con riferimento agli equilibri di cassa:

- a. la presenza di anticipazioni tesoreria non rimborsate al 31/12/2017, pari a euro 353.223,57;
- b. un saldo negativo di cassa della gestione di parte corrente, pari a euro 512.376,40 nel 2018 e un saldo negativo della gestione di cassa in conto residui pari a euro 449.906,33.

In ordine a tali profili, l’Ente nella memoria conferma la fondatezza del rilievo, dichiarando che “la mancata restituzione dell’anticipazione di cassa è determinata dal ritardo dei trasferimenti e la poca velocità con cui si riscuotono le entrate proprie, nonostante l’Ente ha adottato diversi provvedimenti di recupero anche sull’evasione”.

In verità, anche sulla scorta di quanto affermato dall’Ente nelle conclusioni contenute nella proposta di delibera, approvata dal Consiglio comunale con atto n. 7 dell’11.02.2019, nella quale si legge che “le analitiche misure correttive sopra descritte, per ognuno dei 13 punti oggetto della

disamina della Corte dei Conti , che l'Ente adotterà nel corso del primo semestre del 2019, saranno idonee a superare i rilievi mossi. Le stesse infatti, mirano a strutturare meglio sia la velocità circa la capacità di riscossione delle entrate proprie, che permetta un minore utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, sia a limitare al minimo il riconoscimento di debiti fuori bilancio”, emerge la convinzione da parte del Comune della normalità di tale irregolare condotta, la quale viene considerata quasi fisiologica.

Il Collegio deve, tuttavia, evidenziare che tale criticità era già stata rilevata nella più volte citata deliberazione di questa Sezione n. 210/2018, nella quale la Sezione evidenziava che “il ricorso all’anticipazione di tesoreria non può costituire uno strumento ordinario e sistematico di approvvigionamento di risorse finanziarie, ma solo un mezzo a cui ricorrere per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, determinate da cause sopravvenute o da fatti di natura straordinaria, in ragione anche dei maggiori oneri che ne discendono per le casse pubbliche. In presenza invece di un deficit strutturale di cassa, quale quello in esame per stessa ammissione dell’Ente, in attesa di pervenire ad un incremento delle entrate non può che provvedersi ad una riduzione dei programmi di spesa o ad una programmazione nel tempo, ove possibile, differita della stessa, in modo da onorare nei tempi previsti le obbligazioni contratte sulla scorta della disponibilità effettiva di risorse finanziarie proprie”.

Il Collegio non può, pertanto, che confermare la fondatezza del rilievo relativo alla difficile situazione di cassa e alla violazione delle norme contabili, in particolare degli artt. 195 e 222 del T.U.E.L. e del punto 3.26 dell’Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011. Quest’ultimo principio contabile dispone che: “Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse”.

La presenza di un debito da anticipazione di tesoreria è stata stigmatizzata dalle Sezioni riunite di questa Corte, le quali hanno affermato che “costituisce grave irregolarità contabile la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’esercizio finanziario posto che, come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell’ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse poiché destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate

e rimosse derivanti da anticipazioni di tesoreria deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse (...). Tale grave irregolarità contabile, reiterata per più esercizi finanziari (...) rileva il profilarsi della violazione dell'art. 119 ultimo comma della Costituzione che vieta il ricorso all'indebitamento per spesa corrente; infatti, secondo l'insegnamento della Consulta, la causa di finanziamento dell'anticipazione di tesoreria è da ritenersi compatibile con il predetto divieto soltanto nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2014)” (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 8/2018). Il Giudice contabile, nella citata sentenza, aggiunge che il frequente e reiterato ricorso alle anticipazioni di cassa non integralmente rimborsate al termine di ciascun esercizio finanziario è “sintomatico della precarietà degli equilibri strutturali di bilancio e della grave crisi di liquidità dell'Ente (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2014/QMIG)”.

B4. Elevata presenza di debiti fuori bilancio.

Il magistrato istruttore ha evidenziato la presenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31/12/2018 pari a euro 221.766,53, in relazione ai quali il revisore raccomanda di vincolare delle somme del risultato di amministrazione, mentre nel 2017 i debiti fuori bilancio riconosciuti sono stati pari a euro 81.286,02 relativi all'acquisizione di beni e servizi di cui alla lett. e) dell'art.193). Il medesimo Organo di revisione si limita a quantificare le somme accantonate e sul questionario risponde in maniera affermativa in relazione alla verifica delle congruità del fondo.

Sul punto si rinvia alla disamina contenuta al punto B2b sul riconoscimento e la liquidazione dei debiti fuori bilancio, aggiungendo alcune precisazioni in ordine alla fattispecie di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 194 del T.U.E.L. Il Collegio rammenta che tale disposizione prevede la possibilità di acquisire beni e servizi in violazione delle procedure dettate per la regolare assunzione dei preventivi impegni di spesa in contabilità, ma nei limiti della accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente. La Magistratura contabile, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 23385/2008), ha evidenziato che l'indennizzo ex art. 2041 c.c. deve essere parametrato alla sola “diminuzione patrimoniale” subita dall'impovertito, senza avere in alcuna considerazione il “guadagno sperato”, il cd. “utile di impresa”. L'Ente deve, pertanto, procedere al riconoscimento del debito, al netto del cd. “utile di impresa”, eventualmente da recuperare dal creditore, agendo direttamente nei confronti di chi ha disposto l'ordine in assenza del preventivo impegno di spesa in contabilità (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 380/2014). È infatti *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte che le norme del T.U.E.L. non impediscono il pagamento dei debiti fuori bilancio quando dalla controprestazione sia derivata una utilità per l'ente, ma tale pagamento dovrà riguardare

solo le spese specificatamente previste per legge o connesse a funzioni pubbliche obbligatorie e imprescindibili e dovrà essere contenuto nei limiti dell'arricchimento; ne deriva una ipotesi di responsabilità amministrativa nel caso in cui venga disposto il pagamento oltre l'arricchimento, ricomprendendo in esso anche il lucro d'impresa, elemento quest'ultimo che, in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il guadagno del privato, non può costituire in alcun modo un arricchimento per l'ente.

Il Collegio rileva che tale criticità era già stata sollevata nella deliberazione n. 210/2018, nella quale la Sezione ammoniva l'ente che "la presenza di debiti fuori bilancio costituisce un fenomeno patologico che pregiudica gli equilibri di bilancio e la governabilità dei conti. L'insorgenza di tali partite debitorie, anche se riferite a sentenze sfavorevoli immediatamente esecutive, è indubbiamente sintomatica della violazione di principi contabili basilari, tra cui quello che impone di deliberare il bilancio in equilibrio in sede di programmazione e, conseguentemente, preclude, nel corso della gestione, di sostenere spese in mancanza di copertura sui pertinenti capitoli di bilancio. Ne discende infatti che dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio, consentito nelle forme previste dall'art. 194 del TUEL, specie se reiterato come nel caso in esame, può derivare una grave alterazione degli equilibri di bilancio in quanto le reali esigenze di spesa dell'Amministrazione si appalesano superiori rispetto alle risorse finanziarie stanziare, con la conseguente necessità di dover reperire ulteriori mezzi di copertura. Giova ricordare infine che i responsabili dei servizi dell'Ente hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni, ai sensi dell'art. 193 TUEL, ai fini di un monitoraggio costante della situazione gestionale, volto alla tempestiva segnalazione delle passività all'Organo consiliare e all'eventuale rimodulazione dei programmi di spesa per non fare aggravare l'esposizione debitoria complessiva. In caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, compete ai vertici dell'Amministrazione prendersi carico della problematica ed affrontarla compiutamente, mentre invece gli elementi cognitivi acquisiti comprovano l'assenza di idonee iniziative organizzative da parte dei vertici comunali, anche di natura sanzionatoria, volte a superare la grave criticità di natura strutturale e che sta manifestando tutti i suoi impatti negativi sul bilancio. In ogni caso, una volta rilevata l'insorgenza di debiti fuori bilancio, per i quali sussistano le condizioni giuridiche per il riconoscimento, occorre avviare le conseguenziali procedure, al fine di evitare un aggravio ulteriore di oneri per l'Erario pubblico derivanti dal maturare di interessi e dall'avvio di azioni esecutive o di onerosi contenziosi, individuando le forma di copertura nell'ambito degli istituti previsti dal TUEL, ove non siano sufficienti le ordinarie risorse di bilancio o gli accantonamenti all'uopo previsti. Nel caso di specie, il reiterarsi e le dimensioni quantitative di tale fenomeno impongono l'applicazione delle restrizioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del TUEL".

Anche in questo caso, le conclusioni contenute nella proposta di delibera, approvata dal Consiglio comunale con atto n. 7 dell'11.02.2019, appaiono solo parzialmente idonee a superare le criticità evidenziate, in quanto nella delibera consiliare citata l'Amministrazione comunale si limita a dare atto di avere avviato "una complessiva ricognizione dei debiti fuori bilancio in essere al 31/12/2018 allocando le somme in bilancio e invitando tutte le aree ad un maggiore e puntuale controllo dei preventivi impegni di spesa da sostenere esclusivamente, previa assegnazione di somme da parte dell'Organo esecutivo o a seguito di ordinanza sindacale per fatti o circostanze indifferibili ed urgenti, fermo restando che sono state invitate tutte le aree a programmare puntuali fabbisogni di gestione o a comunicare urgentemente, all'Organo esecutivo, eventuali modifiche degli stessi, affinché la Giunta possa proporre gli opportuni correttivi al bilancio". La delibera consiliare contiene, pertanto, un mero "invito" rivolto agli organi di gestione ad un maggiore e puntuale controllo della spesa, mentre, a parere del Collegio, gli organi di governo, gli uffici di controllo interno e il vertice amministrativo dell'ente dovrebbero adottare misure più stringenti e verificabili, al fine di garantire il rispetto dei principi contabili in materia.

Il Collegio evidenzia che, seppure allo stato, sulla scorta di quanto dichiarato dall'Ente nella memoria, i debiti fuori bilancio a cui si fa riferimento nella nota di deferimento "sono stati ad oggi riconosciuti e liquidati", desta particolare preoccupazione il fatto che, a fronte di debiti fuori bilancio da riconoscere pari a euro 221.766,53 al 31.12.2018, nell'esercizio 2018 l'ente non abbia proceduto a riconoscerne e finanziarne alcuno, provocando lo slittamento dell'onere contabile sull'esercizio successivo, in contrasto con la tempistica e le modalità di riconoscimento sanciti dal T.U.E.L. e dalla normativa contabile.

Tale condotta è stata più volte stigmatizzata dalla magistratura contabile.

In particolare, la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha evidenziato che "l'iter procedurale tratteggiato dall'art. 194 Tuel individui precise competenze e correlate responsabilità – che possono discendere dal ritardo nell'espletare gli adempimenti dovuti – e come la contabilità armonizzata abbia posto l'attenzione sull'esigenza che «le attività gestionali e contabili siano improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti». A tal riguardo questa Sezione (cfr. deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG) ha già evidenziato come «in una corretta gestione finanziaria l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione debba essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3» ammonendo nel contempo che, laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del riconoscimento ad esercizi

successivi a quello in cui il debito è emerso, si produrrebbe una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente" (deliberazione n. 27/2019). La medesima Sezione delle Autonomie ha più volte ribadito che "i debiti fuori bilancio, infatti, non solo alterano l'equilibrio della gestione, ma possono anche preludere a situazioni di dissesto ed uno slittamento del riconoscimento del debito in un esercizio successivo a quello effettivo di maturazione, ad esempio, viola il principio di veridicità dei documenti e delle risultanze contabili e, nel contempo, altera le risultanze rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio (Sezione delle Autonomie, relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti locali, approvata con deliberazione n. 4/SEZAUT/2017/FRG, vol. II, pag. 196 e pag. 257)" (Corte dei conti, Sezione Autonomie, del. n. 9/2017).

In conclusione il Collegio, pur prendendo atto di quanto dichiarato dall'Ente in merito al riconoscimento e alla liquidazione dei debiti fuori bilancio a cui fa riferimento il magistrato istruttore nella nota di deferimento, conferma il rilievo relativo al mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio nell'esercizio in cui sono emersi, invitando l'Ente ad attenersi scrupolosamente ai principi contabili in materia.

B5. Problematiche relative all'attività di riscossione e di contrasto all'evasione tributaria.

In merito all'attività di riscossione e di contrasto all'evasione tributaria, il magistrato istruttore ha rilevato le seguenti criticità:

- la presenza di elevati volumi di residui attivi a fine 2018, pari a euro 11.391.489,80 (con un incremento consistente del 158% rispetto all'anno precedente pari a euro 4.410.912,05), di cui euro 7.903.938,76 relativi alla gestione in conto competenza, in peggioramento rispetto all'anno precedente, pari a euro 2.474.627,43; la percentuale di riscossione delle entrate in conto competenza è pari al 30%, con dubbi di sovrastima delle entrate accertate e sull'effettiva rispetto del pareggio di bilancio atteso che, dalla certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica trasmessa al Mef, la differenza tra il saldo e l'obiettivo ammonta a 106 migliaia di euro per il 2017 e a 186 migliaia di euro per il 2018;

- uno scarso grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali, con riferimento in particolare alle entrate del titolo III, con una percentuale di riscossione delle entrate finali in conto competenza del 32% per il 2018, in linea con l'esercizio 2017;

- con riferimento alle sanzioni per violazioni del codice della strada, è stata evidenziata la mancata riscossione per il triennio 2016/2018 delle entrate accertate in conto competenza;

- per quel che concerne l'attività di contrasto all'evasione tributaria per il biennio in esame, emerge l'assenza di entrate accertate per il 2018, mentre per il 2017, in sede di parere dell'organo di

revisione, si evidenzia la mancata riscossione delle entrate ICI/IMU e il mancato accertamento relativamente a Cosap/Tosap e altri tributi;

- una modesta movimentazione delle somme rimaste a residuo per l'esercizio 2018 con riferimento:

a) Tarsu/Tia/Tari, con una percentuale di riscossione di appena il 10% (su euro 1.444.454,83 sono stati riscossi solo euro 145.247,70) e una tendenza pressoché in linea rispetto al 2017 (sono state riscosse somme pari a euro 97.058,36 su residui iniziali pari a euro 1.171.881,78 con una percentuale di riscossione dell'8%);

b) fitti attivi e proventi con una percentuale di circa il 32% (su residui iniziali di euro 34.454,10 sono stati riscossi solo euro 11.260,60), in peggioramento rispetto al 2017, che registrava una percentuale del 51%.

Sul punto il Comune rappresenta di avere adottato alcuni provvedimenti finalizzati a incrementare la capacità di riscossione delle entrate ("compensazione tra crediti e debiti, rateizzazione mediante atti transattivi", gara per il recupero coattivo, incarichi legali per il recupero di alcuni crediti), mentre conferma la criticità relativa alla riscossione delle entrate di cui al titolo III.

Con riferimento alla mancata riscossione delle somme derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada nel triennio 2016/2018, l'Ente nella memoria afferma che tali sanzioni relative agli anni 2016/2017 "sono quasi tutte riscosse nell'esercizio 2018" e, a seguito di specifica domanda del relatore in adunanza, il rag. Mazzeo aggiunge che tali somme "erano state tutte riscosse ma i fondi erano rimasti bloccati, per un mero problema tecnico, in un conto corrente postale".

Il Collegio non può che confermare la situazione di difficoltà dell'ente nella gestione e riscossione delle entrate, la quale aggrava la carenza di liquidità dell'Ente e invita gli organi di governo, gestionali e di controllo a concentrare i propri sforzi in ordine al superamento di questa rilevante criticità, rammentando che il comportamento omissivo in ordine al recupero dei propri crediti costituisce una ipotesi di responsabilità erariale, qualora tali crediti dovessero prescriversi a causa di comportamenti colposi o dolosi dei responsabili.

B6.Sforamento di due parametri di deficitarietà strutturale.

Nella relazione di deferimento, il magistrato istruttore evidenzia lo sfioramento nel 2017 dei parametri n. 2, n. 4 e n. 9, mentre per l'esercizio 2018, come da certificazione trasmessa al MEF, risulta lo sfioramento dei seguenti parametri :

- parametro 3: ammontare dei residui attivi, di cui al titolo I e al titolo III, provenienti dalla gestione dei residui attivi, superiore al 65% rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;

- parametro n. 4: volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% rispetto agli impegni della medesima spesa corrente.

Sul punto il Comune conferma quanto già dichiarato in merito al rilievo contenuto al punto B2a.

Il Collegio rinvia a quanto evidenziato al punto B5 in ordine ai residui attivi, mentre in merito ai residui passivi non può che evidenziare le difficoltà dell'Ente nella gestione della fase della spesa.

B7. Mancato rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti.

Con riferimento alla tempestività dei pagamenti è emersa la mancata adozione delle misure organizzative atte a garantire la tempestività dei pagamenti, atteso che per il 2017 la media ponderata della tempistica dei pagamenti si attesta a 121 giorni.

In ordine a questo rilievo, il Comune risponde che il ritardo è dovuto “alla mancanza di liquidità derivante dai ritardati trasferimenti regionali” e alle “incostanti entrate tributarie”.

Il Collegio invita l'ente a predisporre idonee misure organizzative finalizzate a rispettare i tempi di pagamento previsti dal legislatore (d. lgs. n. 231/2002), considerato l'impatto fortemente negativo che tali ritardi producono sulle imprese operanti nel mercato, costrette a chiedere anticipazioni bancarie a fronte di crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione. Il mancato pagamento delle fatture nei termini di legge, oltre a manifestare disordine organizzativo, è indice di difficoltà finanziarie dell'ente (con particolare riferimento alla cassa) ed espone il Comune alle azioni esecutive per il recupero coattivo del credito.

Alla luce dell'esame della gestione contabile e finanziaria del Comune di Santo Stefano di Camastra, esaminate le relazioni compilate dall'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017 e 2018, oltre che l'ulteriore documentazione acquisita, il Collegio, pur non riscontrando irregolarità di gravità tale da giustificare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 148-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e pur ritenendo superati i motivi che avevano giustificato l'accertamento da parte della Sezione, nella deliberazione n. 210/2018, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art.188, comma 1 quater del TUEL (fondati, in base alla norma citata, sulla presenza di un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, emergenti dall'ultimo rendiconto approvato), accerta tuttavia il permanere di profili di criticità di cui di seguito si dà conto, i quali, se non tempestivamente rimossi, potrebbero incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dei futuri esercizi finanziari e sulla garanzia di regolarità amministrativa e contabile della gestione stessa.

In particolare il Collegio si riferisce agli evidenziati aspetti problematici relativi al mancato rispetto dei termini di approvazione degli strumenti contabili, alla consistenza del fondo crediti dubbia esigibilità, alla congruità del fondo rischi contenzioso, alla mancata conciliazione dei rapporti di debito-credito con le proprie società partecipate, alle criticità relative agli equilibri di cassa emergenti dalla presenza di anticipazioni tesoreria non rimborsate al 31/12/2017 e dal saldo negativo di cassa della gestione di parte corrente e dal saldo negativo della gestione di cassa in conto residui, dalla presenza di debiti fuori bilancio (in particolare dei debiti riconosciuti ai sensi della lett. e del comma 1 dell'art. 194 del TUEL), alla critica gestione dei residui attivi e all'inefficace attività di contrasto all'evasione tributaria e allo sfioramento dei segnalati parametri di deficitarietà strutturale.

Tali persistenti e richiamati profili critici meritano di essere segnalati agli organi del Comune per l'adozione delle necessarie misure correttive. Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sulla gestione dell'Ente.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,

ACCERTA

1. Il superamento delle ragioni che avevano giustificato l'accertamento da parte della Sezione, nella deliberazione n. 210/2018/PRSP, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art.188, comma 1 quater del T.U.E.L.
2. La presenza, nei termini di cui in motivazione, dei surriferiti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria, con riferimento ai rendiconti degli esercizi finanziari 2017 e 2018, i quali, se non tempestivamente affrontati e rimossi, potrebbero incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dei futuri esercizi finanziari e sulla garanzia di regolarità amministrativa e contabile della gestione stessa.

INVITA

l'Amministrazione comunale di Santo Stefano di Camastra ad assumere idonee ed efficaci iniziative e i provvedimenti necessari per rimuovere le criticità riscontrate, dandone comunicazione a questa Sezione, la quale provvederà alla verifica delle predette misure nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate.

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – , al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di Santo Stefano di Camastra;
- che, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2020.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE

(Luciana Savagnone)

Depositato in segreteria il 14 Settembre 2020.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE